



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)

Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate
Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121
e-mail vaic83300l@istruzione.it - comprensivotravedona@libero.it
posta certificatavaic83300l@pec.istruzione.itsito www.ictravedonamonate.edu.it

Protocollo come da segnatura

Travedona Monate, 06/07/2020

OGGETTO: Determina per l'Affidamento Diretto del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) diretto all'assistenza e l'intermediazione delle polizze dell'Istituto per il triennio scolastico 2020-2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dato atto

della necessità di procedere all'acquisizione dei Contratti Assicurativi dei rischi di responsabilità civile e infortuni ed altre ipotesi di coperture a tutela dell'interesse pubblico della Stazione Appaltante nonché l'assistenza e consulenza in relazione alla gestione delle pratiche dei sinistri e che all'interno della Stazione Appaltante non sono presenti competenze specifiche finalizzate all'acquisizione dei contratti stessi;

Posto

l'interesse pubblico dell'Istituto Scolastico di affidarsi all'esperienza dell'Intermediario Assicurativo (Broker) nel settore scolastico, alla luce delle esperienze maturate, per la gestione dei contratti assicurativi attualmente in essere e dei relativi sinistri e di procedere all'eventuale acquisizione di nuovi contratti assicurativi a tutela della Stazione Appaltante;

Preso atto

che le attività di individuazione dei rischi, di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze rendono opportuno da parte delle PP.AA, e nello specifico degli Istituti Scolastici giovarsi della collaborazione del broker assicurativo (figura disciplinata dall'articolo 109, comma 2, lettera b), D.Lgs. 07.09.2005 N. 209) laddove le professionalità specifiche non sono presenti tra il personale in servizio nell'Istituto;

Atteso

che l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso (per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è infatti in grado di valutare e studiare le necessità dell'Istituto e di sottoporre le migliori formule assicurative sul mercato);

Vista

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto

Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto Conto

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

Visto

il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per contratti di sponsorizzazione ed il reclutamento degli esperti esterni, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 23 del 29/10/2019;

Visto

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

Visto

il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 34 del 28/01/2020;

Vista

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Visto

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

Visto

in particolare, l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

Visto

in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;

Viste

le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50 con D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 ed in particolare dall'articolo 22 "...Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Visto

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

Considerato

che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.;

Preso atto

che, in osservanza dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», questa amministrazione ha individuato nella persona del Dirigente Scolastico, quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, vista l'assenza di conflitto di interesse;

Considerato

che l'affidamento in oggetto è finalizzato a conferire ad un Intermediario Assicurativo la gestione dei contratti assicurativi e dei relativi sinistri, per un importo stimato da questa amministrazione pari a circa € 8.000,00 (ottomila/00) per ciascun anno scolastico;

Considerato

la durata contrattuale prevista, pari a 36 (trentasei) mesi;

Considerato

che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono pari a 0,00 (zero/00) trattandosi di servizi di natura intellettuale;

Vista

la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP ora ANAC), nella parte in cui dispone che: "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";

Vista

la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicurative (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: "sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negozia/i (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto";

Considerato

che, alla luce dei punti precedenti, il costo del servizio, per L'istituto, è un onere indiretto e che le commissioni saranno erogate all'Intermediario assicurativo (Broker) dalle Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie dei servizi assicurativi e comunque solo dopo il perfezionamento del contratto;

Valutata

La proposta di prosecuzione della collaborazione formulata, e stimata l'aderenza tra le necessità dell'istituto scolastico e quanto offerto in sede di proposta dalla Società di brokeraggio assicurativo AB INTERNATIONAL SRL;

Verificato

che il broker assicurativo AB INTERNATIONAL SRL con sede Legale in via Via Alois-Kuperion-Str. 30 C.A.P. 39012 Merano (BZ) e sedi operative in Via Ferruccio Dell'Orto n. 24 C.A.P. 24126 Bergamo e in Via Sommacampagna n. 63/c C.A.P. 37137 Verona – C.F. e P.IVA n. 02899030213 - iscritto al Registro Unico Intermediari Assicurativi RUI - Sezione B: n°B000542107, nella qualità di impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. no 209/05 è in possesso di:

- Requisiti generali di cui all'art. 80 Motivi di esclusione, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- assenza di conflitto di interessi;
- Idoneità professionale;
- Capacità economica e finanziaria;

- Capacità tecnica e professionale.

Verificato

che, anche alla luce della posizione espressa dell'ANIA - Associazione Nazionale Imprese Assicurative, in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, l'intervento dell'operatore economico (Intermediario Assicurativo - Broker) non incide in termini di aggravio sull'ammontare dell'appalto;

Considerato

il parere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, alla luce dell'Attività Istruttoria operata.

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1. di autorizzare l'Affidamento Diretto del servizio del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) diretto all'assistenza e l'intermediazione delle polizze dell'Istituto, all'operatore economico AB INTERNATIONAL SRL con sede Legale in via Via Alois-Kuperion-Str. 30 C.A.P. 39012 Merano (BZ) e sedi operative in Via Ferruccio Dell'Orto n. 24 C.A.P. 24126 Bergamo e in Via Sommacampagna n. 63/c C.A.P. 37137 Verona C.F. e P.IVA n. 02899030213 iscritto al Registro Unico Intermediari Assicurativi RUI Sezione B: n°B000542107 nella qualità di impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n. 209/05;
- 2. che l'incarico sarà svolto senza alcun onere diretto a carico di questa Amministrazione o dei soggetti assicurati, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla Società sopraindicata, sarà interamente posta a carico della/le Compagnia/e di Assicurazioni che risulterà/anno aggiudicataria/e, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nell'offerta e riportata nel contratto;
- 3. che l'incarico avrà durata triennale con decorrenza dal 08/07/2020 e termine in data 07/07/2023;
- che AB INTERNATIONAL SRL avrà l'impegno di assistere questa Amministrazione nella gestione delle polizze assicurative in essere e che andranno ad essere stipulate nel corso di validità dell'incarico stesso;
- 6. che, con AB INTERNATIONAL SRL sarà stipulato regolare Contratto entro la data di decorrenza dell'incarico e che, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, la stipula dello stesso, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio tramite posta elettronica certificata;
- 7. che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applicherà il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
- 8. che il presente provvedimento sarà affidato al Direttore s.g.a. per la corretta esecuzione;
- 9. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica http://www.ictravedonamonate.edu.it nella sezione bandi di gara e contratti, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ilva Maria Cocchetti
firma digitale